



CIRCOLARE N. 23

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICI I-V

Roma, 31 LUG. 2008

Prot. N. 95384

Allegati:

Alle Regioni e Province Autonome di Trento
e Bolzano
Settori responsabili Programmi
Operativi UE Obiettivo Cooperazione
Territoriale Europea 2007/2013 e
Programmi Operativi di cooperazione
frontaliera ENPI e IPA

LORO SEDI

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di
Sviluppo e Coesione – Area Fondi
Strutturali
Via Sicilia, 19/d
00187 - ROMA

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
D.G. Programmazione
Via Nomentana, 2
00157 – ROMA

e p.c. Al Ministero degli Affari Esteri
DG Integrazione Europea
Piazzale della Farnesina, 1
00194 ROMA

OGGETTO: Procedure di gestione finanziaria degli interventi dell'Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea per la programmazione 2007/2013.

La normativa comunitaria in materia di Fondi strutturali, per il periodo di programmazione
2007-2013, ha introdotto il nuovo obiettivo denominato "Cooperazione territoriale
europea", con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio comunitario ed
il rafforzamento della coesione economica e sociale, attraverso la promozione della

cooperazione tra Paesi dell'Unione europea e, in alcuni casi, tra questi e Paesi non appartenenti all'UE.

Tale obiettivo comprende tre macro-tipologie di programmi, da realizzarsi con il concorso del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: a) Cooperazione Transfrontaliera, b) Cooperazione Transnazionale, c) Cooperazione Interregionale, che include i programmi Interreg IVC, Interact, Urbact, Espon.

L'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" include, poi, la partecipazione del FESR ai programmi di cooperazione frontiera cofinanziati dai due nuovi strumenti finanziari: ENPI (Strumento europeo di vicinato e partenariato) ed IPA (Strumento di Pre-Adesione), disciplinati, rispettivamente, dal Regolamento CE n. 1638/2006 e dal Regolamento CE n. 1085/2006 e dai relativi Regolamenti di attuazione, Regolamento della Commissione (CE) n. 951/2007 e Regolamento della Commissione (CE) n. 718/2007.

Dal punto di vista delle procedure di gestione, l'articolo 14 del Regolamento CE n. 1080/2006 prevede che gli Stati membri partecipanti ad un programma dell'obiettivo Cooperazione designino un'Autorità di Gestione unica, un'Autorità di Certificazione unica ed un'unica Autorità di Audit, quest'ultima situata nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l'Autorità di Gestione. Analogamente si prevede che gli Stati partner designino un'Autorità di Gestione unica, un'Autorità di Certificazione unica, un'Autorità di Audit unica per i programmi di cooperazione frontiera realizzati in attuazione dei Regolamenti IPA sopramenzionati, mentre si prevede che gli Stati partner designino un'Autorità unica di Gestione – che garantisca al suo interno la separazione tra le funzioni di gestione (management), certificazione (authorising), contabilità (accounting) e controllo (audit) - per i programmi di cooperazione frontiera realizzati in attuazione dei Regolamenti ENPI sopraindicati.

Per quanto riguarda l'Italia, la delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 158, al fine di assicurare l'efficace attuazione dei programmi di cooperazione, con riferimento sia a quelli in attuazione dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" che a quelli in attuazione dei Regolamenti IPA ed ENPI ha stabilito le procedure per l'attivazione dei predetti programmi ed ha altresì previsto l'emanazione di un'apposita circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze volta a definire le modalità di attivazione delle risorse finanziarie di parte comunitaria e nazionale destinate ai predetti programmi di cooperazione.

Con la presente circolare vengono, pertanto, definite, in esecuzione della predetta delibera CIPE, le procedure per l'attivazione finanziaria dei programmi dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" compresi quelli di cooperazione frontiera realizzati in attuazione dei Regolamenti IPA ed ENPI sopramenzionati, con l'indicazione dei relativi flussi di risorse e dei circuiti di rendicontazione delle spese, rispettivamente per i programmi di cooperazione transfrontaliera (ai quali vengono assimilati, per gli aspetti trattati dalla presente circolare, i programmi di cooperazione frontiera in attuazione dei Regolamenti IPA ed ENPI, per i quali eventuali aspetti specifici saranno successivamente definiti), transnazionale ed interregionale.

1. PROGRAMMI TRANSFRONTALIERI E FRONTALIERI IPA ED ENPI

L'Italia partecipa a diversi programmi transfrontalieri bilaterali, come indicato nel prospetto che segue, in cui le funzioni di Autorità di Gestione, Certificazione ed Audit sono assegnate ad una Regione italiana. L'unica eccezione riguarda il programma Grecia-

PC

Italia, che affida tali funzioni alle Autorità greche ed in cui la Regione Puglia svolge il ruolo di Punto di Contatto Nazionale per l'Italia.

Inoltre, tre Regioni italiane rivestono tale ruolo per i programmi di Cooperazione frontiera in attuazione dei Regolamenti IPA ed ENPI sopramenzionati, che coinvolgono sia frontiere marittime (ENPI-CBC Italia-Tunisia) sia aree di cooperazione appartenenti a bacini marittimi (ENPI-CBC Bacino del Mediterraneo; IPA-CBC Adriatico).

Programma	Autorità di Gestione/ Certificazione	National Contact Point Italia
Italia - Francia Alpi (ALCOTRA)	Piemonte	
Italia - Francia frontiera marittima	Toscana	
Italia - Svizzera	Lombardia	
Italia - Austria	P.A. Bolzano	
Italia - Malta	Sicilia	
Italia - Slovenia	Friuli Venezia Giulia	
Grecia-Italia	Grecia	Puglia
Italia - Tunisia (ENPI - CBC)	Sicilia (*)	
Bacino del Mediterraneo (ENPI - CBC)	Sardegna (*)	
Adriatico (IPA - CBC)	Abruzzo	

(*) Per tali programmi, i compiti dell'Autorità di Certificazione sono svolti dalla stessa Autorità di Gestione. Pertanto, tutti i riferimenti fatti, nella presente circolare, all'Autorità di Certificazione, devono intendersi riferiti, per gli stessi, all'Autorità di Gestione. Inoltre, il riferimento al contributo FESR è da intendersi, per i programmi ENPI ed IPA riferito al contributo comunitario complessivo unitario (FESR/ENPI- FESR/IPA).

In relazione a tali programmi, vengono di seguito specificate le procedure per l'impegno della quota di cofinanziamento nazionale e relativa erogazione.

1.1 Quota di cofinanziamento nazionale

La delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007 prevede che al relativo cofinanziamento nazionale si provveda a carico delle risorse del Fondo di rotazione istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183.

Impegni

L'assegnazione delle risorse del Fondo di rotazione viene disposta sulla base della decisione della Commissione europea che approva il programma e fissa la partecipazione finanziaria del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, degli strumenti finanziari IPA ed ENPI e del corrispondente cofinanziamento nazionale.

In particolare, l'assegnazione di tali risorse viene effettuata, annualmente, con decreto direttoriale IGRUE, a seguito di specifica richiesta formulata dal Ministero dello Sviluppo Economico-DPS, nella quale viene riportato il piano finanziario aggiornato di ciascun programma, con specifica evidenza della quota di parte italiana comprensiva delle risorse dell'assistenza tecnica.

RP

L'IGRUE procede a disimpegnare gli importi precedentemente assegnati a titolo di cofinanziamento di ciascuna annualità del programma, in relazione al disimpegno disposto dalla Commissione europea per la corrispondente quota comunitaria.

Erogazione delle risorse

Il pagamento delle quote a carico del Fondo di Rotazione è eseguito dall'IGRUE in conformità dei corrispondenti impegni ed ha come destinatario l'Autorità di Certificazione di ciascun programma. Per quanto concerne il programma Grecia-Italia, la cui Autorità di Certificazione ha sede nello stato greco, l'IGRUE versa le risorse del cofinanziamento nazionale in favore della Regione Puglia che funge da Punto di Contatto Nazionale per il medesimo programma.

Le erogazioni a carico del predetto Fondo di rotazione, vengono effettuate a titolo di prefinanziamento, pagamenti intermedi e saldo finale. Per i programmi ENPI CBC le modalità di erogazione della quota di cofinanziamento nazionale dovranno tener conto delle specificità del Regolamento 951/2007, di attuazione del Regolamento ENPI 1638/2006.

a) Prefinanziamento

In analogia con quanto previsto per la quota comunitaria dall'articolo 82, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1083/2006, anche per la quota nazionale è prevista l'erogazione di una somma a titolo di prefinanziamento, nei seguenti termini:

- un primo importo, pari al 2% dell'intera quota nazionale a carico della legge n. 183/1987, per l'esercizio 2007;
- un secondo importo, pari al 3% dell'intera quota nazionale a carico della legge n. 183/1987, per l'esercizio 2008;
- un terzo importo, pari al 2% dell'intera quota nazionale a carico della legge n. 183/1987, per l'esercizio 2009, limitatamente ai programmi Italia-Malta ed Italia-Slovenia.

L'erogazione degli importi a titolo di prefinanziamento in favore dell'Autorità di Certificazione viene disposta dall'IGRUE a seguito dell'accredito da parte dell'Unione europea del corrispondente prefinanziamento comunitario. Per il programma Grecia-Italia, il prefinanziamento nazionale viene erogato in favore della Regione Puglia, a seguito della comunicazione, da parte della stessa, dell'avvenuta acquisizione del prefinanziamento FESR.

L'Autorità di Certificazione del programma, (la Regione Puglia per il programma Grecia-Italia), rimborsa all'IGRUE l'importo complessivo versato a titolo di prefinanziamento, qualora nessuna domanda di pagamento venga trasmessa entro un termine di 24 mesi dall'erogazione della prima rata del prefinanziamento da parte della Commissione europea.

b) Pagamenti intermedi

I pagamenti intermedi a valere sulla quota nazionale di cui alla legge n. 183/1987, vengono disposti dall'IGRUE a fronte di spese effettivamente sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni incluse nella dichiarazione di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione del programma, congiuntamente alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento CE n. 1083/2006.

10

Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati in favore di un programma non può superare il 95% della quota nazionale a carico della legge n. 183/1987, così come previsto per la corrispondente quota FESR dall'articolo 79 del Regolamento CE n. 1083/2006 e dall'art. 40 del Regolamento CE n.718/2007, di attuazione del Regolamento IPA.

L'Autorità di Certificazione di ciascun programma presenta contestualmente domanda di pagamento per la quota comunitaria e la quota nazionale. Con tale domanda di pagamento, l'Autorità di Certificazione dichiara l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari, sulla base delle spese convalidate dal primo livello di controllo e incluse nella richiesta di rimborso inoltrata dal beneficiario principale (Lead Partner) all'Autorità di Gestione.

Le domande di pagamento vengono trasmesse, di norma, in via telematica, al Sistema comunitario SFC 2007, per il tramite del sistema informativo dell'IGRUE, previa validazione telematica del Ministero dello Sviluppo Economico-DPS, nel rispetto della tempistica indicata dall'articolo 87, paragrafo 1, del Regolamento CE n.1083/2006 e dall'art.132 del Regolamento CE n.718/2007, di attuazione del Regolamento IPA.

Qualora la quota FESR venga restituita alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CE n. 1080/2006 o dell'art.114 del Regolamento CE n.718/2007, di attuazione del Regolamento IPA, il corrispondente importo versato a titolo di cofinanziamento nazionale, deve essere restituito all'IGRUE.

c) Saldo

L'erogazione del saldo finale, a valere sulla quota nazionale sarà effettuata da parte dell'IGRUE, dietro presentazione di apposita domanda di pagamento finale da parte dell'Autorità di Certificazione del programma, ed in presenza delle condizioni previste dall'articolo 89 del Regolamento CE n.1083/2006 e dall'art. 133 del Regolamento CE n.718/2007, di attuazione del Regolamento IPA, per la corrispondente quota comunitaria.

A seguito dell'accredito, da parte dell'Unione europea, della quota di saldo FESR, l'IGRUE trasferisce il corrispondente saldo a valere sulle risorse della legge n.183/1987, tenendo conto dell'importo finale riconosciuto dalla Commissione europea, a fronte del contributo totale previsto per il programma.

Per il programma Grecia-Italia, i pagamenti intermedi ed il saldo finale a carico del Fondo di rotazione sono erogati in favore della Regione Puglia su specifica richiesta di pagamento trasmessa all'IGRUE dalla stessa Regione e validata dal Ministero dello Sviluppo Economico-DPS.

1.2 Quota comunitaria

La quota comunitaria a titolo di prefinanziamento, pagamento intermedio e saldo, viene accreditata dalla Commissione europea al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE che provvede al successivo trasferimento in favore delle Autorità di Certificazione di ciascun programma.

Per quanto riguarda il programma Grecia-Italia, l'Unione europea versa direttamente le quote di contributo FESR all'Autorità di Certificazione del programma che ha sede in Grecia. L'Autorità di Certificazione provvede ad effettuare i pagamenti direttamente in favore dei Beneficiari principali di progetto (Lead Partner), per il successivo trasferimento dei contributi agli altri beneficiari di progetto (Partner).



La Regione Puglia provvede ad acquisire le informazioni riguardanti gli accreditati pervenuti ai partner italiani, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico – DPS ed all'IGRUE, al fine di consentire l'attivazione della corrispondente quota di cofinanziamento nazionale.

1.3 Recupero e rimborsi

L'Autorità di Certificazione (Regione Puglia relativamente alla quota nazionale del programma Grecia-Italia) procede al recupero, presso i Lead Partner ovvero i beneficiari o gli altri organismi responsabili, dei contributi comunitari e nazionali indebitamente versati, non utilizzati nei termini previsti, o in tutti i casi in cui si renda necessario procedere al recupero, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, ed eventuali interessi di mora, qualora la restituzione avvenga oltre i termini fissati nel provvedimento di recupero.

Gli importi comunitari recuperati sono restituiti alla Commissione europea, per il tramite dell'IGRUE, a saldo delle note di addebito dalla stessa emesse a valere su ciascun programma, ovvero utilizzati per reintegrare i minori accreditati effettuati su altri programmi a seguito di compensazioni finanziarie applicate dalla stessa Commissione europea a fronte del credito vantato nei confronti di un programma di cooperazione .

Gli importi del cofinanziamento nazionale recuperati dall'Autorità di Certificazione e dalla Regione Puglia (per il programma Grecia-Italia) vengono anch'essi restituiti all'IGRUE, a reintegro dei pagamenti in precedenza effettuati.

Nel caso in cui le richieste di recupero delle risorse nei confronti di Lead Partner ovvero di beneficiari italiani rimangano inevase, la Commissione europea ha facoltà, in base alla normativa vigente, di saldare le note di addebito emesse a carico del programma, mediante compensazioni con le risorse finanziarie spettanti all'Italia su altri programmi comunitari, con decurtazione dei relativi accreditati.

In tali casi, il reintegro delle compensazioni viene effettuato, a cura dell'IGRUE, a valere su altri programmi della Regione titolare del programma di cooperazione in cui è maturato il debito nei confronti della Commissione europea. Per il Programma Grecia-Italia, il reintegro viene effettuato a valere su altri programmi della Regione Puglia. Analoga procedura viene seguita per i recuperi riguardanti la quota di cofinanziamento nazionale.

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Regolamento CE n. 1080/2006, sarà cura delle Autorità di Certificazione di ciascun programma (Regione Puglia per la parte italiana del programma Grecia-Italia), attivare idonei strumenti di garanzia ed eventualmente promuovere accordi con le altre Regioni partecipanti al programma al fine di assicurare il recupero degli importi comunitari e nazionali dovuti.

2. PROGRAMMI TRANSAZIONALI E INTERREGIONALI

Ai fini della Cooperazione territoriale europea transnazionale e interregionale è eleggibile l'intero territorio dell'Unione europea, in base alla suddivisione in zone di cooperazione definite dalla Commissione europea con decisione 2006/769/CE.

L'Italia partecipa a diversi programmi transnazionali e interregionali, in cui le funzioni di Autorità di Gestione e di Certificazione sono assegnate ad entità non italiane. Rispetto a tali programmi, talune Regioni italiane svolgono il ruolo di Punto di Contatto Nazionale, come indicato nel prospetto che segue.

Tipologia di programma	Programma	Autorità di Gestione/ Certificazione	National Contact Point Italia
Transnazionale	Spazio Alpino	Austria	Lombardia
	Europa centrale	Austria	Veneto
	Europa sud-orientale	Ungheria	Emilia Romagna
	Mediterraneo	Francia	Campania
Interregionale	INTERREG IVC	Francia	Calabria
	ESPO	Lussemburgo	Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
	INTERACT	Slovacchia	Ministero dello sviluppo economico
	URBACT	Francia	Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

2.1 Quota di cofinanziamento nazionale

Per i programmi transnazionali ed interregionali la delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007 prevede che al relativo cofinanziamento nazionale si provveda a carico delle risorse del Fondo di rotazione istituito con la legge 16 aprile 1987 n. 183.

Impegni

L'assegnazione delle risorse del Fondo di rotazione viene disposta sulla base del piano finanziario adottato con la decisione della Commissione europea che approva il programma e fissa la partecipazione finanziaria del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del corrispondente cofinanziamento nazionale.

In particolare, l'assegnazione di tali risorse viene effettuata, annualmente, con decreto dell'Ispettore Generale Capo dell'IGRUE, a seguito di specifica richiesta formulata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e di Coesione, nella quale viene riportato il piano finanziario aggiornato di ciascun programma, con specifica evidenza della quota di parte italiana, comprensiva delle risorse di assistenza tecnica.

L'IGRUE procede a rimodulare gli importi precedentemente assegnati a titolo di cofinanziamento di ciascuna annualità del programma in relazione alla effettiva

4

partecipazione di partner italiani ai progetti cofinanziati, a seguito di specifica comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e di Coesione.

L'IGRUE procede a disimpegnare gli importi precedentemente assegnati a titolo di cofinanziamento di ciascuna annualità del programma, in relazione al disimpegno disposto dalla Commissione europea per la corrispondente quota FESR.

Erogazione delle risorse nazionali

Con riferimento a ciascun programma il pagamento delle quote a carico del Fondo di rotazione è eseguito dall'IGRUE in conformità dei corrispondenti impegni ed ha come destinatari i beneficiari italiani. I pagamenti effettuati dall'IGRUE includono le quote riguardanti l'assistenza tecnica a carico dell'Italia, quantificate in base alle indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico e, per i programmi Espon ed Urbact, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Le erogazioni delle risorse del cofinanziamento nazionale vengono effettuate a titolo di prefinanziamento, pagamenti intermedi e saldo finale.

a) Prefinanziamento

In analogia con quanto previsto per la quota comunitaria dall'articolo 82, paragrafo 1, del Regolamento (CE) N. 1083/2006, anche per la quota nazionale è prevista l'erogazione di una somma a titolo di prefinanziamento, nei seguenti termini:

- un primo importo, pari al 2% dell'intera quota nazionale a carico della legge n. 183/1987, per l'esercizio 2007;
- un secondo importo, pari al 3% dell'intera quota nazionale a carico della legge n. 183/1987, per l'esercizio 2008;
- un terzo importo, solo nei casi in cui è previsto dalla normativa comunitaria pari al 2% dell'intera quota nazionale a carico della legge n. 183/1987, per l'esercizio 2009.

L'erogazione degli importi a titolo di prefinanziamento viene disposta dall'IGRUE a seguito dell'accredito del corrispondente prefinanziamento comunitario e su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per i programmi Espon ed Urbact.

L'Autorità di Certificazione del programma comunica al Ministero dello Sviluppo Economico-DPS e, per i programmi Espon ed Urbact, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l'avvenuto accredito delle risorse di provenienza comunitaria.

I beneficiari italiani comunicano al Ministero dello Sviluppo Economico-DPS e, per i programmi Espon ed Urbact, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'eventuale acquisizione del contributo FESR di propria competenza. Il Ministero dello Sviluppo Economico-DPS e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per i suddetti programmi, verificano le comunicazioni pervenute e provvedono ad inviare all'IGRUE la richiesta di attivazione del corrispondente prefinanziamento nazionale, con le indicazioni necessarie ai fini dell'accredito della quota a carico dell'IGRUE.

lp

L'IGRUE dispone, sulla base di tali comunicazioni, i pagamenti in favore degli aventi diritto, dandone informazione ai predetti Ministeri.

I beneficiari italiani comunicano alle Regioni nel cui territorio si realizzano gli interventi l'avvenuto accredito delle risorse in proprio favore.

Nel caso di restituzione alla Commissione europea della quota di prefinanziamento FESR, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1083/2006 il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (per i programmi Espon ed Urbact) attivano le procedure di recupero nei confronti dell'Autorità di Certificazione dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nazionale, ai fini della restituzione all'IGRUE.

b) Pagamenti intermedi

I pagamenti intermedi a valere sulla quota nazionale, di cui alla legge n. 183/1987, vengono disposti dall'IGRUE a fronte di spese effettivamente sostenute dai beneficiari italiani nell'attuazione delle operazioni ed incluse nella dichiarazione di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione del programma, congiuntamente alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento CE n. 1083/2006.

L'Autorità di Certificazione del programma, allorché disponga un pagamento intermedio in favore di un partner italiano, ne dà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico – DPS e, per i programmi Espon ed Urbact, al Ministero delle Infrastrutture.

Il partner italiano comunica al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (per i programmi Urbact ed Espon) l'avvenuta acquisizione del contributo FESR di propria competenza e formula la richiesta di pagamento del corrispondente cofinanziamento nazionale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico-DPS ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (per i programmi Urbact ed Espon) verificano la richiesta di pagamento pervenuta, la validano e provvedono ad inviarla all'IGRUE, con le indicazioni necessarie ai fini dell'accredito della quota in favore del partner italiano.

L'IGRUE dispone, sulla base di tali richieste, i pagamenti in favore del partner italiano, dandone informazione ai predetti Ministeri per i programmi di rispettiva competenza.

Ciascun partner italiano comunica l'avvenuto accredito delle risorse a proprio favore alla Regione nel cui territorio esso stesso risiede.

Qualora la quota FESR venga restituita alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CE n. 1080/2006, il corrispondente importo versato a titolo di cofinanziamento nazionale, deve essere restituito all'IGRUE.

c) Saldo

L'erogazione del saldo finale a valere sulla quota nazionale viene effettuata, da parte dell'IGRUE, dietro presentazione di apposita domanda di pagamento finale da parte dell'Autorità di Certificazione del programma, ed in presenza delle condizioni previste dall'articolo 89 del Regolamento CE n. 1083/2006, per la corrispondente quota comunitaria.

La procedura di erogazione del saldo in favore dei singoli partner italiani, segue le medesime fasi previste dal punto b) per i pagamenti intermedi.

2.2 Quota comunitaria

La quota di finanziamento a carico del FESR, a titolo di prefinanziamento, pagamento intermedio e saldo, viene accreditata dalla Commissione europea all'Autorità di Certificazione di ciascun programma che provvede al successivo trasferimento in favore dei Lead Partner italiani.

Se il Lead Partner non è italiano, la quota di contributo FESR spettante ai beneficiari italiani, viene loro trasferita dal Lead Partner straniero di riferimento.

Le informazioni riguardanti i movimenti delle quote contributive FESR vengono fornite alle Autorità italiane nei modi in precedenza evidenziati, al fine di assicurare la corrispondente attivazione delle quote di cofinanziamento nazionale.

2.3 Recupero e rimborsi

Il recupero, presso i Lead Partner o i singoli beneficiari, delle risorse comunitarie e nazionali indebitamente percepite, non utilizzate nei termini previsti, o per altre fattispecie in cui si renda necessario procedere al recupero delle risorse erogate, viene effettuato sulla base delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, fatte salve ulteriori specificazioni sulle modalità operative con le quali procedere ai recuperi.

Particolari situazioni non considerate nella presente circolare, formeranno oggetto di eventuali, successive comunicazioni.



Il Ragioniere Generale dello Stato

